

Novità lavoro Finanziaria 2010

a cura di Roberta Caragnano e Germana Caruso

Politiche di sostegno al reddito

Aumento indennità lavoratori co.co.co. a progetto e semplificazione dei requisiti di accesso (art. 2, comma 130)

È sostituito il comma 2 dell'art. 19 della l. n. 2/2009. Per i lavoratori co.co.co. a progetto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011 e con l'utilizzo di risorse pari a 200 milioni di euro in ciascun anno, nei soli casi di fine lavoro, è previsto il riconoscimento di una somma da liquidare in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4 mila euro ai lavoratori. I requisiti per l'accesso sono l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps e la presenza congiunta delle seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommitenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20 mila euro e non inferiore a 5 mila euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato presso la Gestione separata almeno una mensilità; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi; e) siano accreditate nell'anno precedente almeno 3 mensilità presso la Gestione separata. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti ex art. 19 della l. 2/2009 alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto a tale data.

Requisiti indennità di disoccupazione (art. 2, comma 131)

Nel testo dell'art. 19 della l. n. 2/2009 è inserito il comma 2-ter. L'articolo prevede che, in via sperimentale per l'anno 2010, nel calcolo delle 52 settimane lavorative nell'ultimo biennio concorrono anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di co.co.co. anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane. Per la quantificazione dei periodi di copertura assicurativa in co.co.co. si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei 2 anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

Proroga delle disposizioni in materia di ammortizzatori (art. 2, comma 136)

Le disposizioni dell'art. 19 della l. n. 2/2009 che vengono prorogate sino al 31 dicembre 2010 concernono: a) il comma 1-bis relativo alla possibilità che ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità licenziati o il cui rapporto sia cessato sia erogato un trattamento equivalente all'indennità di mobilità utilizzando le risorse degli ammortizzatori sociali in deroga con riconoscimento della relativa contribuzione figurativa; b) il comma 11 riguardante l'estensione dei trattamenti di CIGS e mobilità alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti, nonché alle imprese di vigilanza con oltre 15 unità in organico; c) il comma 13 che attiene all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un organico sino a 15 dipendenti; d) il comma 14 che consente l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi senza CIGS disciplinati dall'art. 5, comma 5, della l. n. 236/1993, evidenziando che detti contratti trovano applicazione pure alle imprese che dispongono di un organico inferiore a 15 unità, considerato che la l. n. 102/2009 ha aggiunto alla norma originaria la frase «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo»; e) il comma 15 che rifinanzia le proroghe, sino a 2 anni, della CIGS per cessazione di attività con 30 milioni di euro.

Proroga da parte del Ministro del lavoro di CIG, mobilità e disoccupazione speciale in deroga (art. 2, comma 138)

Utilizzando le disponibilità di cui alla delibera Cipe n. 2/2009 del 6 marzo 2009 ed all'art. 1, commi 2 e 6, l. n. 102/2009, si consente al Ministro del lavoro – di concerto con il Ministro dell'economia – di disporre, in base a specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione spe-

ziale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Inoltre si stabilisce che i trattamenti concessi a norma dell'art. 2, comma 36, della l. n. 203/2008 e dell'art. 19, comma 9, della l. n. 2/2009 possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per un massimo di 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia. La misura dei trattamenti di cui sopra è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Si precisa che per l'erogazione dei trattamenti relativi a proroghe successive alla seconda è necessaria la frequenza a specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale e organizzati dalle Regioni interessate.

Trattamento speciale disoccupazione edile (art. 2, comma 150)

Dal 1° gennaio 2010 all'indennità di disoccupazione edile si applica l'incremento calcolato in misura pari al 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Elenco percettori misure sostegno al reddito (art. 2, comma 141, lett. a)

All'art. 19 della l. n. 2/2009 è inserito il comma 4-bis in cui si prevede che, al fine di favorire il reinserimento al lavoro di soggetti rimasti privi di lavoro, l'Inps comunica al Ministero del lavoro per la successiva pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o di lavoro congruo.

Livelli minimi permanenza lavorativa beneficiari trattamenti in deroga (art. 2, comma 139)

Ai lavoratori percettori di trattamenti CIGS e mobilità in deroga si estende rispettivamente la durata minima di permanenza lavorativa di 90 giorni e di anzianità aziendale di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo, conteggiando ai fini di questi ultimi anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata dell'Inps per i prestatori che in regime di monocommittenza hanno avuto un reddito superiore a 5 mila euro. La disposizione è la stessa prevista dall'art. 7-ter, comma 6, della l. n. 33/2009 già in vigore.

Indennità lavoratori somministrati (art. 2, comma 137)

È prorogato al 31 dicembre 2010 quanto disposto in materia dall'art. 19, comma 12, della l. n. 2/2009, che prevede quanto segue: sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie portuali e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni), di un'indennità pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Politiche di sostegno al ricollocamento

Incentivi per assunzione disoccupati e contribuzione figurativa (art. 2, commi 132 e 133)

In aggiunta a quelli previsti da altre disposizioni (ad es. art. 8, l. n. 223/1991; art. 8, comma 9, l. n. 407/1990), si stabilisce in via sperimentale per l'anno 2010 un particolare incentivo in favore di coloro che beneficiano di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro. Non deve trattarsi di cassintegrati, ma di disoccupati che siano in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva ed accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Il beneficio consiste nel riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione

del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Il predetto beneficio è concesso a domanda, nel limite di 40 milioni di euro e nel rispetto delle modalità disciplinate con un emanando decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.

Incentivi per assunzione percettori di disoccupazione con almeno 50 anni d'età e sgravio contributivo (art. 2, commi 134 e 135)

Si stabilisce l'applicazione della riduzione contributiva prevista per l'assunzione dalle liste di mobilità (artt. 8 e 25, l. n. 223/1991) ai datori di lavoro che procedono all'assunzione dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali che abbiano almeno 50 anni d'età. Si prevede, inoltre, che il predetto beneficio si prolunga sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010 se l'assunzione riguarda soggetti in mobilità o che percepiscono l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 35 anni di anzianità contributiva. Il detto beneficio si consegue a domanda entro il limite di 120 milioni di euro e si precisa che le relative modalità dovranno essere fissate con apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.

Incentivi per assunzione titolari disoccupazione ordinaria e trattamento speciale edile (art. 2, comma 151)

Sino al 31 dicembre 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere, che non abbiano sospensioni dal lavoro, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 223/1991 e che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione edile è concesso uno sgravio contributivo. L'incentivo è concesso dall'Inps ed è pari all'indennità spettante al lavoratore nei limiti di spesa del trattamento spettante, ma con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Le modalità operative della disposizione contenuta nel comma 151 saranno stabilite da apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.

Contratto di somministrazione/staff leasing

Reintroduzione staff leasing e modifiche al lavoro somministrato a tempo determinato (art. 2, commi 142 e 143)

È abrogato il comma 46 dell'art. 1 della l. n. 247/2007, che disponeva l'abolizione del lavoro somministrato a tempo indeterminato (staff leasing). Pertanto dal 1° gennaio 2010 diviene nuovamente praticabile e ne è ampliato il relativo ambito applicativo. La modifica interessa alcune disposizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 e precisa i casi in cui la somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è vietata. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera presso le unità produttive in cui sia operante una sospensione di rapporti. Il divieto opera anche nei casi in cui si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo che tale contratto sia stato stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. Lo staff leasing è praticabile per: servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, servizi di pulizia, custodia e portineria, servizi per trasporto di persone e trasporto e movimentazione di macchinari e merci, gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato, attività di consulenza direzionale, attività di marketing, gestione di call center, per l'avvio di attività imprenditoriali nelle c.d. aree Obiettivo 1, per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazione e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive con riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale richiedenti per fasi successive l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata, per tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulata da associazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in tutti i settori produttivi pubblici o privati per l'esecuzione di servizi di cura ed assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Inoltre se il lavoratore è stato assunto dalla agenzia di somministrazione dalle liste di mobilità ed è portatore di benefici contributivi, l'instaurazione del rapporto di somministrazione a termine non è soggetta alle causali previste per tale tipologia contrattuale.

Agenzie per il lavoro

Incentivi ad agenzie lavoro per assunzioni (art. 2, commi 144-147)

Per il ricollocamento dei lavoratori cassintegrati, disoccupati e svantaggiati con particolare difficoltà d'inserimento nelle attività sono previsti premi ed incentivi in favore delle agenzie di lavoro che favoriscono le assunzioni. Il bonus previsto è di 1.200 euro per assunzioni con rapporto a tempo indeterminato ovvero a termine di durata non inferiore a 24 mesi, di 800 euro per assunzioni con contratto a tempo determinato tra 12 e 24 mesi, da 2.500 a 5 mila per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, determinato non inferiore a 12 mesi e con contratto d'inserimento, che non può essere di durata superiore a 18 mesi. Sono escluse, ai fini degli incentivi, le assunzioni con rapporti di somministrazione e con lavoro intermittente. Si attendono dagli organi istituzionali competenti i chiarimenti del caso che in particolare dovranno riferirsi a quanto stabilito per i soggetti svantaggiati circa la particolare difficoltà d'inserimento nell'attività, l'entità del grado dell'invalidità e il rapporto tra la tipologia di assunzione e l'importo del bonus da riconoscere.

Lavoro accessorio

Lavoro occasionale accessorio (art. 2, commi 148 e 149)

L'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 è modificato ed integrato con la previsione dell'ampliamento della possibilità del ricorso al lavoro accessorio occasionale, utilizzabile sia nelle imprese familiari (e non più limitato ai settori del commercio, turismo e servizi) sia nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare negli enti locali nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese del personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno. Infatti si prevede che: a) le prestazioni di lavoro accessorio nelle attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono consentite anche quando il committente risulta un ente locale; b) i giovani con età inferiore a 25 anni possono rendere lavoro accessorio in attività di qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali, le scuole e l'università, compatibilmente nel week end, nei periodi delle vacanze estive, nel periodo natalizio e pasquale, mentre se sono iscritti all'università possono fornire dette prestazioni in qualunque periodo dell'anno; c) per le imprese familiari le prestazioni accessorie sino a 10 mila euro nell'anno sono ammesse in qualsiasi settore produttivo, essendo stata soppressa la limitazione al commercio, al turismo ed ai servizi; d) i pensionati possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi ed in favore degli enti locali; e) il lavoro accessorio è esteso alle attività dei maneggi di cavalli e delle scuderie; f) nel 2010 i lavoratori occupati a tempo parziale possono accettare lavoro accessorio, ma non da parte del datore di lavoro titolare del contratto lavorativo a part time; g) in via sperimentale, come per il 2009, anche per l'anno 2010 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3 mila euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (l. n. 33/2009).

Apprendistato

Integrazione disciplina apprendistato (art. 2, commi 154 e 155)

Al fine di agevolare le transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, per l'anno 2010 sono destinati 100 milioni di euro alle attività di formazione dell'apprendistato e l'obbligo di istruzione sino a 16 anni, per almeno 10 anni, continua anche nel 2010. Una parte delle risorse è destinata all'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Inoltre è prevista la percentualizzazione della retribuzione dell'apprendista in alternativa all'inquadramento del medesimo fino a due livelli inferiori a quello dell'attribuzione della qualifica. Pertanto, demandando alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, stipulata dalle

associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, la retribuzione è destinata a crescere progressivamente durante lo svolgimento del rapporto in base alla relativa anzianità.

Politiche di incentivo alla produttività

Detassazione salario produttività (art. 2, comma 156)

È prorogata per l'anno 2010 la normativa di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 126/2008 con cui al salario di rendimento e produttività nel settore privato per i redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro nel 2009, sino ad un limite massimo di 6 mila euro, si applica la tassazione al 10%. È previsto, inoltre, un intervento sulla riduzione dell'Irpef e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con lo stanziamento a copertura dello stesso importo di 60 milioni (già previsto per il 2009) anche per il 2010 e con la previsione della fruizione dell'agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro.

DURC per il commercio su aree pubbliche

DURC per commercianti ambulanti (art. 2, comma 12)

La disposizione inserita nel comma 12 della Legge Finanziaria demanda alle Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, la possibilità di stabilire che l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC, previsto dall'art. 1, comma 1176, della l. n. 296/1996. Si dispone, altresì, che in tal caso possono essere stabilite le modalità con cui i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della predetta documentazione, sussistenza e regolarità. È anche previsto che l'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'Inps la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC deve essere rilasciato anche alle imprese individuali; inoltre, se dalla Regione sia stabilito che per il rilascio della licenza è richiesta la presentazione del DURC, la mancata presentazione dello stesso comporta la sospensione per 6 mesi dell'autorizzazione. Con queste previsioni si è cercato di superare il contrasto tra i Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico circa l'applicazione dell'art. 11-bis della l. n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009, che, modificando gli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114/1998 con effetto dal 5 agosto 2009, prevede per i commercianti che operano su aree pubbliche (c.d. ambulanti) l'obbligo di presentare il DURC al Comune all'atto della richiesta di autorizzazione dell'attività commerciale, prevedendosi inoltre che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune ha l'obbligo di acquisire il DURC per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, restando inteso che la mancata presentazione iniziale ed annuale del predetto documento comporta la revoca dell'autorizzazione per il commercio ambulante.

Pubblica amministrazione

Cedolino unico nella pubblica amministrazione (art. 2, comma 197)

Da novembre 2010 il pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie sarà erogato con un cedolino unico per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche.

Contratti pubblici, rinnovi triennali (art. 2, comma 13)

Con la riforma Brunetta, nel 2010, i contratti di lavoro del pubblico impiego avranno, per la prima volta, durata triennale. La Finanziaria stanziava 350 milioni per il 2010, 571 milioni per il 2011 e 892 milioni per il 2012, per la sola indennità di vacanza contrattuale. Sono previsti, poi, fondi in più per i rinnovi, che arriveranno dallo scudo fiscale.

Pubblico impiego (art. 2, commi 206-210)

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possono assumere personale con contratto a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente.

Fondo di sostegno per l'occupazione

Sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile (art. 2, comma 50)

La disposizione prevede l'eliminazione della possibilità di utilizzare il Fondo per il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile (ex art. 1, comma 72, l. n. 247/2007) da parte dei soggetti di età inferiore ai 35 anni per accedere ai finanziamenti agevolati e sopperire alle esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. La medesima disposizione prevede, altresì, l'abrogazione dell'art. 1, comma 74, l. n. 247/2007, che rimandava ad un apposito decreto la disciplina delle modalità operative di funzionamento del fondo medesimo.

Fondi Interprofessionali

Fondi Interprofessionali (art. 2, comma 141)

Viene prorogata al 2010 la possibilità di intervento dei Fondi interprofessionali in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Viene inoltre inserita una norma che prevede la possibilità che i fondi concorrano, nei limiti delle risorse disponibili, ai trattamenti di CIGS e mobilità in deroga spettanti a lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi stessi.

Processo del lavoro

Spese processuali (art. 2, comma 212)

Nel processo del lavoro sono introdotte delle novità. In primo luogo nei giudizi di opposizione all'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 23, l. n. 689/1981, gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato nonché delle spese forfettizzate. Inoltre nelle controversie di lavoro ex art. unico della l. n. 319/1958 è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.